

ALLEGATO 6/A

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1) PREMESSA

La metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna e l'Investimento Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l'opera in condizioni di economicità.

1.1) Determinazione dell'Investimento Ammissibile

L'Investimento Ammissibile corrisponde all'incremento patrimoniale tale per cui il ricavo associato al nuovo investimento risulta uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità alla capacità associata al nuovo Punto di Consegna/Riconsegna:

per i Punti di Consegna:

$$I_{amm} = CP_e \cdot Q \cdot R$$

per i Punti di Riconsegna:

$$I_{amm} = \frac{(CR_r + CM^T) \cdot Q \cdot K}{6,74\%} \quad I_{amm} = (CR_r + CM^T) \cdot Q \cdot K \cdot R$$

dove:

CP_e = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale approvato dall'Autorità, assunto pari al corrispettivo CP_e del punto di entrata esistente geograficamente più vicino nel caso non fosse stato deliberato un corrispettivo specifico;

CR_r = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale approvato e pubblicato dall'Autorità;

Q = capacità indicata ~~nella richiesta di allacciamento dal richiedente;~~

CM^T = corrispettivo di misura per ciascun Punto di Riconsegna approvato dall'Autorità;

K = coefficiente correttivo assunto pari a 0,9 ~~nel caso di Punti di Riconsegna a Clienti Finali, assunto pari a 0,6~~ nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ~~il valore del coefficiente è assunto pari a 0,6;~~

R = fattore di attualizzazione determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente considerando una vita utile del cespite di 50 anni, pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas e aggiornato periodicamente dall'Autorità.

1.2) Calcolo del contributo

Il contributo calcolato per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna è definito quale differenza tra l'investimento **per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna** e l'Investimento Ammissibile:

$$C_{\text{calcolato}} = I - I_{\text{amm}}$$

dove:

$C_{\text{calcolato}}$ = Contributo calcolato;

I = Investimento **per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna** definito sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera (lunghezza, diametro, ecc.);

I_{amm} = Investimento Ammissibile di cui al **punto paragrafo 1.1).**

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano:

- **l'investimento I è determinato secondo la soluzione di minimo tecnico come definita in fase di valutazione tecnico-economica secondo quanto previsto al (Capitolo 6, paragrafo 1.1.3);**
- **al contributo così calcolato sarà applicato un coefficiente di riduzione di valore pari a 0,8.**

Il contributo effettivamente richiesto sarà pari al valore del contributo calcolato dedotta una franchigia **il cui ammontare espresso in pari a 113.381 Euro a valori correnti 2010 è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas ¹**. Tale valore della franchigia verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.

1.2.1) Rateizzazione del contributo (Punti di Consegna da produzione di biometano),

Ai fini della rateizzazione del contributo eventualmente concordata dal Richiedente con Snam Rete Gas **ai sensi della Delibera 46/15** la rata annua è determinata secondo la seguente formula:

$$C_{\text{anno}} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

C = Contributo effettivamente richiesto ai sensi del precedente paragrafo 1.2;

i = tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente, aggiornato periodicamente dall'Autorità;

s = periodo di rateizzazione espresso in anni, inferiore o uguale a 20.

¹ [N.b. attualmente pari a Euro 124.857 a valori correnti 2015]

1.2.2) Contributo nei casi di condivisione delle opere di connessione di Punti di Consegna da produzioni di biometano

Qualora, nei successivi 10 anni dalla data di presentazione della richiesta di allacciamento di un impianto di produzione di biometano, una porzione dell'impianto di connessione alla rete fosse utilizzato per l'allacciamento di altri Punti di Consegna da produzioni di biometano, il calcolo del contributo per gli ulteriori richiedenti (i-esimi) terrà conto oltre che del contributo per la realizzazione della nuova connessione, determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.2, anche di un contributo aggiuntivo (C_i) relativo alle porzioni di opere esistenti condivise determinato come quota parte del contributo (C) richiesto per l'allacciamento del Punto di Consegna esistente riproporzionato sulla base della lunghezza (L_i) utilizzata dal nuovo Richiedente e sulla capacità impegnata presso il Punto.

Il contributo aggiuntivo (C_i) è determinato secondo la seguente formula:

$$C_i = C \cdot \frac{L_i}{L} \cdot \frac{Q_i}{\sum_{i=1}^n Q_i}$$

$$C_i = C \cdot \frac{L_i Q_i}{\sum_{i=1}^n L_i Q_i}$$

Dove:

C = Contributo effettivamente richiesto al primo Richiedente del Punto di Consegna esistente ai sensi del precedente paragrafo 1.2;

i = Richiedente i-esimo;

n = numero di Richiedenti che condividono porzioni dell'impianto di connessione esistente;

L_i = lunghezza della porzione dell'allacciamento del Punto di Consegna esistente utilizzata dal Richiedente i-esimo;

L = lunghezza dell'impianto di connessione del Punto di Consegna esistente su cui è stato dimensionato il contributo C ;

Q_i = capacità indicata nella richiesta di allacciamento del Richiedente i-esimo.

Tale contributo aggiuntivo, limitatamente alla quota effettivamente incassata, sarà restituito dal Trasportatore al Richiedente il Punto di Consegna esistente.



Nel caso in cui pervengano nel medesimo periodo di 10 anni ~~di~~ ulteriori richieste di allacciamento a impianti di connessione con opere condivise tra più Punti di Consegna esistenti, i contributi aggiuntivi dei nuovi Richiedenti, limitatamente alla quota effettivamente incassata, saranno restituiti dal Trasportatore ai Richiedenti dei Punti di Consegna esistenti in proporzione ai contributi netti di pertinenza.

